

## **Ordinanza sull'igiene e la sicurezza in vigore dal 22 febbraio 2021: domande e risposte**

### **Quali restrizioni ai contatti interpersonali sono state prolungate?**

Fino al 7 marzo si applicano le seguenti restrizioni:

Negli spazi pubblici sono consentiti solo gli incontri tra persone conviventi, più un'altra persona, la quale può essere accompagnata da bambini non autosufficienti; anche il genitore separato non affidatario potrà essere accompagnato dai figli non autosufficienti nell'esercizio del proprio diritto di frequentazione.

Restano invariate le eccezioni al distanziamento minimo di cui all'art. 2, 2° comma dell'Ordinanza. Tali eccezioni riguardano i bambini che giocano al parco giochi, l'uso dei mezzi pubblici (sui quali vige però l'obbligo di indossare una maschera chirurgica) e l'accompagnamento o la sorveglianza di minorenni e persone non autosufficienti.

Anche la fruizione di servizi di trasporto comunali e operati da volontari, come ad esempio quelli per i centri vaccinali, rappresentano un'eccezione ai sensi dell'Ordinanza.

### **Quando è obbligatoria la mascherina?**

Resta in vigore l'obbligo di indossare una maschera facciale chirurgica in determinati luoghi. Per maschere chirurgiche si intendono, ai fini della presente Ordinanza, mascherine che garantiscano, riportandola sulla confezione, la conformità alla norma CE EN 14683 oppure agli standard KN95/N95 o FFP2 o a standard superiori, ma sempre senza filtro-valvola. L'obbligo di utilizzare una maschera chirurgica si applica indipendentemente dal rispetto della distanza minima

- all'interno di negozi al dettaglio, farmacie, stazioni di servizio, banche, ambulatori medici e strutture sanitarie analoghe,
- mezzi pubblici, comprese le stazioni e le fermate,
- durante la fruizione di servizi di trasporto comunali e operati da volontari, ad esempio per raggiungere i centri vaccinali,
- per partecipare in presenza ad attività di formazione o esami consentiti in forza degli artt. 6 e 7 dell'Ordinanza,
- durante funzioni religiose e altri assembramenti preposti all'esercizio del proprio culto, anche al proprio posto a sedere.

L'obbligo di utilizzare una maschera chirurgica si applicherà anche alla fornitura e alla fruizione dei servizi di parrucchiere, di nuovo consentiti a partire dal 1° marzo 2021.

La normativa federale (Regolamento SARS-CoV-2 sulla salute e la sicurezza sul lavoro pubblicato dal Ministero Federale Tedesco del Lavoro e degli Affari Sociali il 21 gennaio 2021) prevede anche l'obbligo di utilizzare una maschera chirurgica sul luogo di lavoro, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza di 1,5 metri. In questo caso il datore di lavoro è tenuto a fornire le maschere chirurgiche.

La mascherina continua ad essere obbligatoria anche e soprattutto nei seguenti ambiti, nei quali però non deve essere chirurgica (è sufficiente quella in stoffa):

- spazi pubblici chiusi, con o senza controllo agli ingressi, aperti al pubblico o alla clientela,

- mercati e altri punti vendita analoghi all'aperto,
- esercizi commerciali al dettaglio e loro pertinenze, compresi i parcheggi e le vie d'accesso situate in un raggio di dieci metri dall'ingresso dell'esercizio commerciale.

## **Quando è obbligatoria la mascherina per i bambini?**

Rimangono esonerati dall'obbligo di mascherina i bambini di età prescolare. Se ai minori di 14 anni la maschera chirurgica non calza correttamente è sufficiente indossarne una di stoffa, anche nei luoghi che prevedono l'obbligo di maschera chirurgica.

## **Quando è obbligatoria la mascherina in asili e scuole?**

- Nelle scuole vige l'obbligo di indossare una maschera chirurgica, la quale, se (ancora) troppo larga, può essere sostituita da una mascherina in stoffa per gli alunni fino all'ottava classe.
- Negli asili l'obbligo di mascherina (chirurgica) vige solo per gli adulti e solo laddove, tra di essi, non abbiano la possibilità di mantenere la distanza minima. Questo vale anche per i genitori, soprattutto quando vengono ad accompagnare e a riprendere i figli.

## **Quando potranno riaprire i parrucchieri e i servizi di pedicure a scopo non medico? Che disposizioni si applicano ad altri servizi?**

A partire dal 1° marzo sarà di nuovo possibile fornire e usufruire di servizi di parrucchiere e pedicure, considerato il ruolo che tali servizi svolgono nella cura dell'igiene personale, di cui, soprattutto i più anziani avvertono un forte bisogno dopo tanto tempo. Le altre strutture non sanitarie per la cura della persona, come i centri estetici e per le unghie o i negozi di tatuaggi, resteranno invece chiusi fino al 7 marzo, poiché non interessati dalla motivazione di cui sopra.

## **Cosa prevede la normativa per i settori della ristorazione e dell'ospitalità?**

Restano chiusi i ristoranti e le trattorie, così come le mense di ogni tipo. È consentito solo il servizio di asporto o consegna a domicilio. Possono restare operative le mense aziendali e quelle in ambito scolastico o universitario per fornire pasti ai dipendenti e agli altri utenti della struttura, laddove, in caso contrario, non sarebbe possibile garantire il regolare svolgimento dei processi di lavoro o delle attività di formazione consentite.

Sono ancora vietati i pernottamenti a scopo privato. Non si considerano pernottamenti a scopo privato quelli effettuati per ragioni lavorative.

## **I negozi al dettaglio restano chiusi?**

Sì. Le attività di commercio al dettaglio rimangono chiuse fino al 7 marzo, ad eccezione di: negozi di alimentari, servizi di asporto e consegna a domicilio, negozi di bevande, mercati settimanali alimentari, farmacie, erboristerie, negozi di articoli sanitari, negozi di prodotti per

la prima infanzia, negozi di cura della persona, stazioni di servizio, banche, casse di risparmio, uffici postali, edicole e punti vendita giornali, negozi di accessori e cibo per animali, grossisti (per clienti che acquistano all'ingrosso), distribuzione di generi alimentari da parte di associazioni (mense dei poveri).

## **I negozi di giardinaggio e fai-da-te possono riaprire?**

I negozi di giardinaggio e fai-da-te continuano ad essere aperti solo alla clientela aziendale. Fanno eccezione fiori recisi e piante ornamentali facilmente deperibili, piante da orto e sementi (semi, cipolle, patate ecc.), i quali possono essere venduti, insieme ai relativi accessori, anche a privati cittadini. La vendita ai privati è consentita però solo ed esclusivamente per le categorie merceologiche indicate e non per altri generi.

## **Cosa prevede la normativa per fiori, piante da orto e sementi?**

I negozi al dettaglio che vendono fiori recisi e in vaso facilmente deperibili nonché gli accessori strettamente necessari (vasi ecc.) sono stati aperti fino ad ora. A partire dal 22 febbraio potranno tornare a vendere anche piante da orto e sementi.

## **Ai clienti è consentito ordinare e ritirare merci?**

Sì. È consentito fornire il servizio di ordinazione e consegna della merce ordinata. I clienti possono andare a ritirare la merce ordinata solo nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e senza alcun contatto interpersonale.

## **In quali condizioni sono concesse le lezioni di musica?**

Dal 22 febbraio si applica quanto segue: potranno tornare a svolgersi in presenza le lezioni di musica individuali per i bambini di età prescolare.

Questo vale anche per le lezioni di musica che sono integrate nell'offerta formativa di asili, nidi e scuole primarie o proposte in cooperazione con essi e solo per gruppi fissi di bambini formati all'interno della stessa scuola o servizio di educazione per la prima infanzia. Si dovrà ricorrere a tale scopo a locali il più possibile spaziosi, nonché laddove possibile alla didattica ibrida e alternata.

## **Che disposizioni si applicano ai programmi di formazione e apprendistato?**

In generale sono vietate tutte le attività di formazione e formazione continua, comprese le offerte di educazione primaria compensativa e quelle finalizzate all'integrazione, nonché gli esami delle università popolari ("*Volkshochschulen*"), di istituti di formazione continua gestiti da altri enti o dei gruppi di sostegno.

Sono esentati da tale divieto:

- lezioni individuali e altre attività didattiche individuali al di fuori di spazi chiusi,

- lezioni in presenza per le classi all'ultimo anno dei percorsi per il conseguimento di un diploma riconosciuto dallo stato e nelle scuole superiori serali,
- lezioni in presenza per le classi all'ultimo anno che si preparano a conseguire un diploma professionale,
- esami di maturità in scuole e istituti professionali, esami finalizzati all'integrazione e relative attività preparatorie in presenza, qualora esse non possano, per ragioni di fatto o di diritto, essere rimandati o il rinvio non possa essere ragionevolmente imposto agli esaminandi.
- attività didattiche extra-curricolari sovvenzionate dallo stato e organizzate dalle scuole di cui all'art. 1 dell'Ordinanza sull'assistenza in tempi di Covid ("*Coronabetreuungsverordnung*"), nonché le attività organizzate sulla base delle direttive sulla promozione di attività extra-scolastiche di formazione e assistenza in tempi di Covid per aiutare chi è stato maggiormente penalizzato dalla pandemia.

In tutti questi casi eccezionali occorre rispettare le misure di distanziamento e igiene e ricorrere a locali il più possibile spaziosi nonché, laddove possibile, a una didattica ibrida e alternata.

## **Rimangono aperte le università e le offerte formative extrascolastiche della pubblica amministrazione?**

È consentita l'attività didattica e formativa negli istituti universitari e di formazione alle professioni sanitarie, purché svolta nel rispetto della normativa in materia di infezione. Le attività formative potranno svolgersi in presenza solo laddove il rinvio o lo svolgimento a distanza comporterebbero gravi svantaggi per gli studenti.

Lo svolgimento in presenza di esami e relative attività preparatorie è ammesso solo laddove un rinvio non sia possibile o non possa essere ragionevolmente imposto agli esaminandi.

In generale non è ammesso lo svolgimento in presenza di attività didattiche interne, compresi i relativi esami, in ambito di tirocini preparatori e di formazione professionale, continua e terziaria presso università, scuole e istituti preposti alla formazione professionale, continua e terziaria per il pubblico impiego nonché all'interno di tribunali e autorità di stato. Fanno eccezione le lezioni in presenza dell'ultimo anno o, nei corsi di apprendistato non pluriennali, dell'ultimo modulo che precede la prova finale. Dovranno essere utilizzati a tale scopo locali il più possibile spaziosi.

## **Il telelavoro è obbligatorio?**

Il Regolamento SARS-CoV-2 sulla salute e la sicurezza sul lavoro emanato dal Ministero Federale Tedesco del Lavoro e degli Affari Sociali in data 21 gennaio 2021 prevede per il datore di lavoro l'obbligo di consentire ai propri dipendenti di lavorare da remoto qualora sia possibile. L'obiettivo è quello di ridurre i contatti interpersonali sul posto di lavoro e lungo il tragitto per raggiungerlo. Il decreto entrerà in vigore a breve.

## **Che disposizioni si applicano alle attività sportive dilettantistiche e ricreative?**

In generale, l'attività sportiva dilettantistica e ricreativa è vietata in tutti gli impianti sportivi, le palestre, le piscine e altre strutture sportive analoghe, sia pubbliche che private, chiuse o all'aperto.

A partire da lunedì 22 febbraio 2021 sarà di nuovo consentito praticare sport da soli, in due o solo ed esclusivamente insieme ai propri conviventi presso impianti sportivi all'aperto, comprese le lezioni individuali in percorsi di formazione sportiva. Rientrano ad esempio in questa categoria campi sportivi, piste di atletica leggera, campi da tennis e da golf all'aperto. Le persone o i gruppi di persone che praticano sport presso detti impianti all'aperto dovranno costantemente mantenere tra di loro la distanza minima di 5 metri. Non è consentito l'utilizzo di spazi comuni all'interno di impianti sportivi quali spogliatoi e docce.

È consentito anche fare jogging, camminate e praticare altre attività sportive al di fuori di detti impianti, purché si rispetti il distanziamento.

## **Cosa è stato deciso riguardo agli istituti e ai luoghi della cultura?**

Sono vietati fino al 7 marzo i concerti e gli spettacoli all'interno di teatri, sale concerti, cinema e altri luoghi pubblici o privati di carattere culturale. Restano chiusi al pubblico anche musei, mostre e gallerie d'arte, castelli, fortezze, luoghi della memoria e altre strutture simili. È consentita l'apertura al pubblico solo ai cinema drive-in, purché venga rispettata una distanza di 1,5 metri tra i veicoli parcheggiati.

## **Che regole si applicano ai musicisti di professione?**

È consentito lo svolgimento di prove che rientrano nell'esercizio della professione. Ai musicisti di professione è inoltre consentito tenere concerti e spettacoli da registrare e diffondere in radio o in internet.

## **E per quanto riguarda le strutture ricreative e del benessere?**

Restano chiusi al pubblico fino al 7 marzo:

- piscine, centri solarium, saune, impianti termali e strutture analoghe,
- zoo, parchi divertimenti, parchi giochi al coperto e strutture analoghe dedite all'attività ricreativa (all'aperto e al chiuso),
- sale giochi, casinò e strutture analoghe,
- locali notturni, discoteche e strutture analoghe,
- bordelli, case di tolleranza e strutture analoghe,
- giri in barca, in carrozza, treni storici e strutture analoghe.

Nei centri scommesse è consentito solo il ritiro delle schedine, la consegna delle scommesse ecc. Non è invece permesso trattenersi oltre, ad esempio per seguire in diretta le partite o gli eventi oggetto delle scommesse.

## **Sono permessi eventi e manifestazioni?**

Sono vietati fino al 7 marzo 2021 tutti gli eventi e le manifestazioni che non rientrano nelle disposizioni speciali della presente Ordinanza.

Sono fatti salvi, nel rispetto delle condizioni valide di caso in caso, tra l'altro:

- manifestazioni previste dalla Legge sulle riunioni (“*Versammlungsgesetz*”)
- eventi finalizzati a fornire servizi essenziali alla comunità, come la tutela della pubblica sicurezza, i servizi di interesse pubblico e generale, come ad esempio le riunioni organizzate dai partiti per la presentazione dei candidati o le donazioni di sangue
- riunioni delle giunte comunali previste per legge
- riunioni di comitati, società, partiti associazioni oppure le riunioni condominiali che non possono svolgersi in formato digitale
- funerali
- matrimoni civili.